



PROCEDURA DI AFFIDAMENTO FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A SUPPORTO DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO CIG A019F7BE55

IDENTIFICATIVO SINTEL N. 174883273

CONDIZIONI DI CONTRATTO

Sommario	
Premesse.....	2
art. 1 - oggetto e modalità di espletamento del servizio	3
art. 2 – durata, importo e stipula del contratto.....	4
art. 3 - obblighi dell'affidatario	4
art. 4 - modifiche in corso di esecuzione del contratto	6
art. 5 - passaggio di portafoglio.....	7
art. 6 - attività di affiancamento inizio e fine servizio.....	7
art. 7 - rapporti contrattuali e personale dedicato	7
7.1 Il service manager/responsabile del servizio	8
7.2 Il team di lavoro dedicato all'autorità.....	8
art. 8– corrispettivi e pagamenti	8
art. 9 - garanzia.....	9
art. 10 - rilievi, penali e azioni correttive	9
art. 11 - recesso e risoluzione del contratto	10
art. 12 - tracciabilità dei pagamenti e regolarità contributiva	11
art. 13 - imposta di bollo	11
art. 14 – output e riservatezza.....	11
art. 15 – trattamento dati personali	12
art. 16 - foro competente	12
art. 17- rinvio.....	12

PREMESSE

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, per brevità, denominata “**Autorità**” o “**Amministrazione**”), con la determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse del 1° giugno 2023, n. 34/DAGR/2023, ha disposto di avviare - tramite la pubblicazione di uno specifico avviso esplorativo sulla piattaforma SINTEL di e-procurement della Regione Lombardia - una preliminare indagine esplorativa di mercato finalizzata - in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza - a identificare la platea dei potenziali affidatari del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo nei termini di cui all'avviso esplorativo predisposto dai competenti Uffici dell'Autorità.

In esito al predetto avviso, l'Autorità - con la determinazione (*provvedimento a contrarre*) del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse del 5 ottobre 2023, n. 65/DAGR/2023 - ha disposto l'avvio della procedura telematica di affidamento CIG A019F7BE55 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i. (convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120) (di seguito DL Semplificazioni) - del servizio in parola.

Come già stabilito in via preliminare nell'avviso, la procedura telematica di affidamento:

- avverrà tramite invito simultaneo - a tutti i soggetti qualificati in esito all'avviso - a presentare, tramite la piattaforma telematica SINTEL, le rispettive offerte;
- verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nel presente documento, nelle Condizioni di contratto e nel Capitolato tecnico.

Le presenti Condizioni di contratto hanno lo scopo di delineare la futura regolamentazione del rapporto contrattuale tra l'Autorità e l'operatore economico aggiudicatario in via efficace della gara (di seguito, per brevità, denominato "Appaltatore" o "Affidatario") e si intende, ad ogni fine, integrato dalle specifiche norme e disposizioni contenute nel Capitolato tecnico e/o da altre specifiche norme e modalità eventualmente derivanti dall'offerta (qualitativa ed economica) presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Le modalità di svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto sono dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico a cui si rimanda completamente per la definizione degli obiettivi relativi ai servizi in oggetto in quanto documento sostanziale sia della procedura di gara che dello stipulando contratto di appalto (integrato con quanto offerto in sede di gara).

Di comune accordo, ovvero per intervenute disposizioni legislative, le parti potranno in ogni momento apportare alla disciplina dei servizi tutti i perfezionamenti ritenuti necessari per garantire un più efficace funzionamento dei servizi stessi.

L'esecuzione del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo contratto e nei documenti di riferimento ivi citati, dalle norme, per quanto applicabili al contratto, previste:

- a) dal d.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, per brevità, denominato "Codice");
- b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- c) dalle disposizioni della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- d) dai C.C.N.L. di categoria e/o dalle altre norme specifiche integrative;
- e) dalle norme del Codice Civile;
- f) dalle varie disposizioni riportate in provvedimenti legislativi e regolamentari vigenti in materia di contratti pubblici di appalti di servizio e da normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni precedentemente richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1371 del Codice Civile.

In caso di discordanza tra i diversi atti facenti parte della documentazione che disciplina l'appalto in oggetto, vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dall'Autorità secondo criteri di ragionevolezza e di diligenza esecutiva.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale, inoltre, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle condizioni e delle modalità di esecuzione del servizio così come dichiarato in sede di partecipazione alla gara d'appalto e di incondizionata accettazione di tutte le condizioni previste nella documentazione di gara.

ART. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Oggetto del contratto è l'espletamento delle attività concernenti il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore dell'Autorità nonché le attività di supporto tecnico ed informativo a sostegno della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità secondo le specifiche nel seguito indicate e con riferimento sia alle coperture assicurative indicate nella tabella dell'art. 5 del Capitolato tecnico che alle coperture sanitarie indicate al medesimo art. 5.

La normativa di riferimento per lo svolgimento del servizio e delle predette attività è contenuta nel D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. "Codice delle assicurazioni private") e dai regolamenti dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

La descrizione di massima dei servizi riportata nel Capitolato tecnico rappresenta un quantum minimo delle prestazioni contrattuali, inderogabile unilateralmente dal Broker, e non costituisce in alcun modo un limite alle stesse essendo il Broker tenuto ad eseguire ogni intervento ritenuto opportuno e necessario al corretto e soddisfacente svolgimento del servizio nella sua interessezza.

Il servizio dovrà essere eseguito con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale.

Secondo le specifiche disposizioni che verranno di volta in volta impartite dall'Autorità in funzione delle proprie esigenze, **il Broker dovrà prestare i seguenti servizi indicati in maniera non esaustiva e meglio descritti nel Capitolato tecnico:**

1. **analisi del rischio;**
2. **attività di supporto e assistenza generale e specifica in materia assicurativa;**
3. **supporto tecnico nell'approntamento delle procedure di gara volte all'individuazione delle compagnie assicuratrici che garantiranno la copertura assicurativa ritenuta confacente alle esigenze dell'Autorità;**
4. **supporto e assistenza continua nella gestione amministrativa dei contratti assicurativi e dei sinistri.**

Si ribadisce che quanto sopra elencato assume un carattere puramente indicativo e non esaustivo. In funzione delle concrete esigenze dell'Autorità potranno essere definiti puntualmente ulteriori servizi.

Nello specifico le modalità del servizio sono esplicitate in dettaglio nel Capitolato tecnico al quale si rimanda per ogni più ampia specificazione e che costituirà documento essenziale del contratto, anche se ad esso non allegato, che verrà stipulato con l'Appaltatore secondo lo schema di cui alle Condizioni di contratto.

L'Autorità autorizzerà il Broker a trattare, in nome e per conto dell'Amministrazione, con i soggetti attualmente titolari delle coperture assicurative in essere, nonché quelle di futura attivazione.

Il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome e per conto dell'Autorità, ferma restando l'esclusiva dell'Autorità medesima in ordine alla decisione finale. Si precisa che il contratto non ha un'onerosità diretta per l'Amministrazione considerato che l'intera e totale remunerazione del servizio sarà parte del premio assicurativo.

Precisamente l'attività prestata dal Broker viene remunerata, in via esclusiva e senza ulteriore e diverso titolo di compenso, con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti effettivamente attivati dall'Autorità e conclusi per il tramite del Broker (c.d. "*clausola di brokeraggio*"). Per i contratti di assicurazione attualmente in essere e in corso di attivazione si rimanda alla specifica disciplina di cui al successivo art. 5.

A tale scopo il Broker dovrà rilasciare, prima della stipula del contratto, apposita dichiarazione d'onore in merito alla correttezza nei rapporti con le compagnie assicuratrici, a tutela degli interessi dell'Amministrazione, dalla quale risulti che l'attività di mediazione e assistenza assicurativa verrà realizzata secondo le regole deontologiche e con piena professionalità, con l'obiettivo di garantire all'Autorità le migliori condizioni contrattuali (*polizze*) di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati.

ART. 2 – DURATA, IMPORTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Le attività oggetto del servizio avranno una durata di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio attività.

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Codice, l'Autorità si riserva - entro la data di scadenza del contratto - la facoltà di richiedere la prosecuzione del servizio fino ad un massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi alle medesime condizioni previste nei documenti di gara, secondo la normativa vigente.

È fatta salva la facoltà dell'Autorità di richiedere l'esecuzione anticipata del servizio, nonché il recesso anticipato dal contratto, quest'ultimo da esercitarsi almeno un mese prima della data in cui il recesso deve avere effetto.

Il totale massimo presunto (c.d. "*budget amministrativo*") del valore del contratto pubblico, calcolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 4, del Codice, viene stimato in 98.268,88 euro (oneri fiscali esclusi), che tiene conto - a norma di legge - del periodo contrattuale complessivo (24 mesi + 24 mesi di prosecuzione).

Detto importo è stato determinato ad esito di una stima della percentuale delle provvigioni da calcolarsi sui premi relativi al piano assicurativo dell'Autorità - attivato dal 2022 e in scadenza nel 2023 - nonché sui premi relativi al programma assicurativo di assistenza sanitaria integrativa, infortuni e malattia proposto a partire dal 2023 a favore del personale dell'Autorità e gestito da una Cassa di assistenza, individuata tramite procedura di gara aperta in ambito comunitario.

In ragione della peculiare modalità di remunerazione del broker, il suddetto valore complessivo è stimato ai soli fini della determinazione del valore della cauzione e dell'assegnazione del Codice Identificativo Gara (CIG).

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica (firma digitale).

ART. 3 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

All'Affidatario è fatto obbligo di riferire tempestivamente alla Prefettura, informando contestualmente il Direttore della

Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità e il Responsabile dell'Unità Gare e Contratti della medesima Direzione, di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e/o ogni altro soggetto, anche subappaltatori, che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza, con la finalità di condizionarne il regolare e corretto svolgimento della procedura di affidamento o la regolare e corretta esecuzione del contratto, ovvero comunque per qualunque altra finalità non lecita.

L'Affidatario, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, ad applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, ovvero propri lavoratori impiegati con qualunque forma di contratti di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste da specifiche disposizioni legislative in materia. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del citato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola l'Affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'Affidatario è altresì tenuto all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

L'Affidatario è altresì obbligato a:

- comunicare il nominativo del proprio Service Manager che avrà il compito di raccordarsi con il DEC dell'Autorità preposto al monitoraggio di garanzia della funzionalità e dell'efficienza dei servizi resi ed al quale sarà possibile rivolgere qualsiasi richiesta attinente gli aspetti operativi ed organizzativi riferiti al servizio in oggetto;
- rispondere del fatto dei propri dipendenti realizzato nell'esecuzione delle proprie mansioni, a norma dell'art. 2049 del codice civile;
- osservare le norme del C.C.N.L di categoria;
- assumere a completo carico la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto. In considerazione del completo esonero dell'Autorità e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse proposto da terzi nei riguardi dell'Autorità e dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Affidatario, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e manlevando totalmente l'Autorità ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsiasi responsabilità sia di carattere sostanziale sia di carattere procedurale in riferimento allo svolgimento e all'esito dei predetti giudizi;
- assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione del contratto;
- a presentare la polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali, come previsto dagli artt. 11 e 15 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006 e dagli artt. 110 e 112 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., con un massimale per sinistro non inferiore a 2.500.000,00 euro;
- non sottoscrivere documenti che impegnino in alcun modo l'Autorità senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Autorità;
- non sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Autorità. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempimento contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Autorità procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale eventualmente sostenuti dall'Autorità e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
- presentare la garanzia di cui al successivo art. 7;

- non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

L'Affidatario è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare, modificare o integrare all'Autorità ed è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa all'Amministrazione.

L'Affidatario risponde dei danni causati nell'espletamento del servizio di cui al presente documento ed al Capitolato tecnico anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

L'Autorità riconosce in tale sede di essere obbligata a:

- non stipulare o variare alcuna polizza senza l'assistenza e l'intermediazione dell'Affidatario;
- inserire in ciascun Capitolato di gara la provvigione da remunerare all'Affidatario incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione;
- comunicare alle compagnie di assicurazione, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato all'Affidatario, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'Amministrazione.

Ogni comunicazione formale relativa alla gestione e all'esecuzione del contratto dovrà essere inviata per iscritto, tramite posta elettronica, all'attenzione del referente dell'Autorità per l'esecuzione del contratto dalla medesima individuato.

L'Affidatario si obbliga, inoltre, a garantire che le risorse messe a disposizione non possano, in alcun modo, divulgare le informazioni di cui verranno a conoscenza nell'espletamento del servizio anche all'interno dell'Impresa medesima a soggetti che si trovino in posizione (anche solo potenziale) di conflitto di interessi.

L'Affidatario è obbligato, altresì, a far eseguire il servizio direttamente alle risorse che il medesimo si è impegnato - tramite le dichiarazioni rese nell'ambito della propria offerta - a mettere a disposizione dell'Autorità per l'esecuzione in concreto del supporto in argomento, in quanto in possesso dei requisiti di competenza ed esperienza richiesti dagli atti di gara.

Potrà essere consentita la sostituzione delle suddette risorse (i) solo in presenza di motivate e comprovate situazioni di indisponibilità delle medesime nelle date concordate per lo svolgimento delle verifiche e (ii) solo con una risorsa - il cui curriculum vitae dovrà essere fornito all'Autorità con congruo anticipo - che risulti in possesso dei requisiti di capacità ed esperienza nei termini richiesti negli atti di gara e dall'Affidatario dichiarati con riferimento alle risorse indicate dal medesimo in sede di gara. Ogni eventuale sostituzione, comunque, sarà soggetta ad approvazione da parte del referente delle attività per l'Autorità di cui al successivo art. 5.

I dipendenti e collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'Affidatario, potranno effettuare, qualora ne ricorrano le condizioni, eventuali segnalazioni di cui all'art. 54-bis, del d.lgs 165/2001. A tal fine l'Affidatario dà adeguata informazione ai propri dipendenti/collaboratori circa le modalità di effettuazione delle suddette segnalazioni e dell'apposito link comunicato dall'Autorità a seguito della avvenuta aggiudicazione

ART. 4 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni modifica o variante che - nel corso di validità del contratto - si dovesse rendere necessaria per dare compiuta attuazione all'oggetto del contratto dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito, per brevità, denominato "RUP") e pertanto è fatto divieto all'Affidatario qualunque prestazione aggiuntiva non preventivamente autorizzata e comunicata per iscritto.

Ogni modifica o variante alle prestazioni oggetto del contratto - che si dovessero rendere necessarie anche a seguito di precise disposizioni legislative, e/o regolamentari, che dovessero coinvolgere l'Autorità, nonché in relazione a proprie e motivate esigenze organizzative - si intende disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 106 del Codice per quanto applicabile all'appalto in oggetto.

In tal caso verrà data, con congruo preavviso a cura dell'Autorità, comunicazione scritta all'Affidatario che sarà tenuto a fornire quanto richiesto nei tempi e nei modi e per il periodo indicato nella comunicazione.

Si ribadisce che qualsiasi prestazione aggiuntiva dovrà essere eseguita solo in seguito ad autorizzazione da parte dell’Autorità, che avverrà tramite appositi atti aggiuntivi scritti.

Nessuna prestazione aggiuntiva, non previamente autorizzata dall’Autorità, potrà essere addebitata alla stessa in sede di fatturazione.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, avente carattere di non prevedibilità al momento della stipulazione del contratto, l’Autorità può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, secondo termini e modalità di cui all’art. 107 del Codice.

L’Affidatario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Autorità.

L’eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’Affidatario costituisce inadempimento contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l’Autorità si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell’Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti sia dalle conseguenze della sospensione che dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’Autorità e conseguenti a quelli derivanti da un nuovo ed eventuale rapporto contrattuale con altri operatori economici.

In esito alle evenienze riportate nel presente articolo, l’Appaltatore - mediante la propria partecipazione alla procedura di gara - dichiara di conoscere tali situazioni e di accettare tutte le condizioni senza, perciò, sollevare eccezioni né accampare diritto a compensi, danni e/o indennizzi di sorta.

ART. 5 - PASSAGGIO DI PORTAFOGLIO

Valgono le norme di autoregolamentazione per i passaggi di portafoglio dell’Associazione Italiana Brokers di Assicurazioni e Riassicurazioni. approvate dall’assemblea dell’associazione nel giugno del 2021.

Nel corso del periodo assicurativo delle coperture assicurative indicate nel Capitolato tecnico, in esito all’aggiudicazione della procedura di gara negoziata CIG A019F7BE55, sarà cura dell’Autorità comunicare a tutti i soggetti, con i quali la medesima Amministrazione ha stipulato o stipulerà le coperture assicurative/sanitarie, la provvigione del Broker nei termini che risulteranno dalla medesima procedura di gara negoziata.

ART. 6 - ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO INIZIO E FINE SERVIZIO

Al Broker è richiesto, all’attivazione del contratto, l’esecuzione di un periodo di affiancamento e coordinamento, di durata complessiva stimabile in 10 giorni, con il Broker uscente, per tutti gli atti conseguenti a garantire l’esecutività del servizio stesso e la continuità degli attuali contratti di assicurazione dell’Amministrazione in essere.

Analogo periodo di affiancamento dovrà essere garantito ed assicurato dal Broker, al termine del contratto, con l’eventuale nuovo soggetto selezionato con idonea procedura di gara.

Resta in capo al Broker ricercare, in fase di subentro e affiancamento con il Broker uscente, tutta la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l’impegno dell’Amministrazione di mettere a disposizione i testi delle polizze in corso ed i dati necessari, se già disponibili.

ART. 7 - RAPPORTI CONTRATTUALI E PERSONALE DEDICATO

Le indicazioni tecniche, nonché le comunicazioni di carattere amministrativo, inerenti all’espletamento delle attività contrattualmente previste, saranno impartite dall’Autorità per il tramite del proprio “Direttore dell’esecuzione del contratto” (DEC) che sarà nominativamente indicato nello stipulando contratto.

Detto soggetto avrà, tra l’altro, il compito di predisporre - in accordo con l’Appaltatore - il verbale dell’incontro tecnico iniziale di avvio, procedere all’attivazione dei servizi richiesti, controllare che l’appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell’Autorità, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini dell’Autorità e predisporre i relativi benestare finalizzati al pagamento delle prestazioni oggetto del servizio.

Il DEC potrà a sua volta nominare degli assistenti i cui nominativi saranno comunicati all’Appaltatore mediante apposita comunicazione.

L'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Autorità possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale, pena l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite, denominato "Service Manager/Responsabile di Servizio" e costantemente reperibile, il cui nominativo dovrà essere comunicato preventivamente alla stipula del contratto di appalto al fine di inserire detto nominativo nel medesimo contratto.

7.1 Il Service Manager/Responsabile del servizio

È compito del *Service Manager/Responsabile di Servizio*, in accordo con il DEC e/o a seguito di sua apposita segnalazione, in particolare:

- *rilevare e gestire le problematiche relative all'erogazione dei servizi;*
- *gestire le pianificazioni delle attività straordinarie qualora richieste;*
- *organizzare efficacemente le risorse a sua disposizione;*
- *verificare con l'Autorità la qualità dei servizi e la sua conformità ai livelli di servizi proposti;*
- *suggerire interventi migliorativi per lo svolgimento dei servizi oggetto delle presenti condizioni di contratto, organizzando degli incontri diretti nei quali valutare le ipotesi e i percorsi di miglioramento, anche a livello tecnologico, sulla base delle indicazioni raccolte sia da personale del fornitore che da segnalazioni dell'Autorità;*
- *produrre e sottoporre con cadenza periodica la reportistica necessaria all'Autorità per la valutazione dei servizi.*

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere, per giustificati motivi, la sostituzione del *Service Manager/Responsabile di Servizio* e l'Appaltatore si impegna alla sostituzione richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui alle presenti Condizioni di contratto.

Il *Service Manager/Responsabile di Servizio*, secondo le esigenze e gli accordi con l'Autorità, potrà operare sia da remoto che con visite presso l'Autorità, senza che perciò sia riconosciuto un corrispettivo specifico; i costi relativi al *Service Manager/Responsabile di Servizio* sono da considerarsi inclusi nell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

7.2 Il team di lavoro dedicato all'Autorità

È richiesto all'Appaltatore di garantire la disponibilità delle risorse qualificate - che eseguirà tutte le attività di cui all'art. 2 del Capitolato tecnico - con esperienza nel settore, nei termini indicati dall'Appaltatore nella propria offerta qualitativa presentata in sede di gara in aderenza al paragrafo 6 del Capitolato tecnico.

ART. 8- CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

L'attività di brokeraggio assicurativo oggetto del presente contratto, per sua stessa natura, secondo la disciplina del D.Lgs. 209/2005, non comporta oneri diretti a carico dell'Autorità, contraente, bensì viene remunerata indirettamente a carico delle compagnie di assicurazione, applicando le percentuali di provvigioni, come risultanti dall'offerta economica presentata dal Broker in sede di gara, sui premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati nel periodo di durata dell'incarico.

Il Broker dovrà trasmettere all'Autorità i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 30 (trenta) giorni prima delle scadenze indicate nelle relative polizze.

L'Autorità provvederà al pagamento del premio dovuto alla compagnia assicurativa esclusivamente per il tramite del Broker, pertanto il versamento del premio al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso da parte dell'Autorità alla compagnia di assicurazione.

Il Broker provvederà, in nome e per conto dell'Autorità, a versare il corrispettivo alle compagnie di assicurazione, trattenendo le commissioni di provvigione, così come determinate in sede di gara a seguito dei ribassi offerti, di propria spettanza.

Il Broker, contestualmente ai versamenti emessi a favore delle compagnie di assicurazione, si impegna a rilasciare all'Autorità le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle medesime compagnie, debitamente quietanzate, e che dovranno riportare il codice di riferimento al contratto (che verrà riportato nel contratto) ed il seguente codice

identificativo della presente procedura gara: **CIG A019F7BE55**, oltre al codice identificativo della gara attinente alla stipula dei contratti di assicurazione.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alle compagnie di assicurazione entro i termini stabiliti nelle polizze assicurative, e comunque entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla relativa riscossione, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Con esclusivo riferimento alle coperture sanitarie si precisa che i pagamenti verranno effettuati direttamente alla cassa sanitaria da parte dell'Autorità. In tal senso si precisa che la vigente convenzione CIG 94702834C2 prevede espressamente all'art. 22 la seguente condizione: *“La Cassa di assistenza riconosce che la provvigione del broker (**attuale e futuro**) è a proprio carico. La provvigione a favore dell'attuale Broker è nella misura dell'1,48% del contributo imponibile”*.

Pertanto l'Autorità comunicherà al Broker l'avvenuto pagamento dei contributi alla cassa di assistenza, sarà quindi compito del Broker richiedere alla medesima Cassa la propria provvigione in applicazione della percentuale offerta in sede di gara.

Tutti i pagamenti saranno disposti al riscontro ed alla verifica della regolarità del servizio prestato a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Autorità.

ART. 9 - GARANZIA

L'Appaltatore prima della sottoscrizione del contratto deve costituire la "garanzia definitiva" di cui all'art. 12 del Disciplinare di affidamento.

La garanzia, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

L'importo effettivo della cauzione definitiva sarà chiaramente indicato nel contratto e nella comunicazione che verrà inviata all'Appaltatore.

La cauzione resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del Codice, la garanzia fideiussoria potrà essere svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini ed entità, sarà automatico, senza necessità di benestare dell'Autorità con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Lo svincolo del restante 20% sarà autorizzato con apposito atto dell'Autorità alla scadenza del contratto, in assenza di controversie.

Si ribadisce che il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità del servizio reso e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

L'Autorità in ogni caso potrà trattenere sull'ammontare della cauzione definitiva tutti i crediti vantati nei confronti dell'Appaltatore e derivanti dal contratto di appalto, ivi comprese le eventuali penali; pertanto, la garanzia definitiva dovrà contenere un'apposita clausola di ammissibilità di tale previsione.

L'Appaltatore è obbligato, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione, a reintegrare la cauzione definitiva qualora l'Amministrazione, in mancanza di corrispettivi non ancora pagati, porti in detrazione le eventuali penali o altri crediti dalla cauzione.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'Appaltatore, l'Autorità tratterà, a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente il deposito cauzionale.

ART. 10 - RILIEVI, PENALI E AZIONI CORRETTIVE

I rilievi sono contestazioni d'inadempienza e/o avvertimenti formulati per iscritto da parte dell'Autorità, conseguenti al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel contratto e nella documentazione contrattuale in esso citata.

Esse consistono in comunicazioni formali all'Appaltatore che non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'appalto e, se reiterate e accumulate, possono dar adito a penali, secondo quanto nel seguito determinato.

I rilievi, di norma, vengono formulati dall'Autorità tramite il proprio DEC mediante apposita comunicazione ufficiale.

In presenza di rilievi e contestazioni l'Appaltatore è obbligato, con oneri ad esclusivo proprio carico, ad attivarsi immediatamente per l'immediata risoluzione della problematica oggetto del rilievo tenendo, comunque, indenne l'Autorità da qualsiasi danno o disservizio eventualmente causato, nonché dovrà mettere in atto ogni adeguata azione correttiva al fine di evitare il ripetersi dell'azione contestata nel corso del periodo contrattuale, da sottoporre all'Autorità

Per il mancato espletamento del servizio o l'espletamento non conforme alle condizioni contrattuali (ivi compreso i documenti richiamati nel contratto, anche con riferimento all'offerta qualitativa presentata dal Broker in sede di gara), nonché in caso di ritardo nella consegna pubblicazioni richieste nell'ambito del servizio, l'Autorità, a proprio insindacabile giudizio e fatte salve eventuali azioni di rivalsa in presenza di ulteriori danni attribuibili al Broker, si riserva la facoltà di comminare penali di valore economico variabile nei termini seguenti:

- (i) per il mancato espletamento del servizio o l'espletamento non conforme alle condizioni contrattuali viene stabilito che l'ammontare della penale potrà variare da un minimo di **100,00 (cento/00) euro ad un massimo di 1.000,00 (mille/00) euro** da determinarsi in ragione della gravità delle inadempienze riscontrate;
- (ii) con riferimento ai casi di ritardo nella consegna di quanto richiesto dall'Autorità nell'ambito del servizio si stabilisce che per ritardi sulla consegna uguali o inferiori a 4 (quattro) giorni lavorativi rispetto alla data di consegna proposta verrà applicata una penale stabilita in 50,00 euro per ogni giorno di ritardo.

Qualora il ritardo superi i 4 (quattro) giorni lavorativi rispetto alla data di consegna proposta verrà applicata una penale stabilita in 70,00 euro per ogni giorno di ritardo.

L'Autorità, per reiterati ritardi o per singoli ritardi superiori a otto giorni lavorativi rispetto al termine offerto, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, previo adeguato preavviso al Broker.

Resta comunque salva la facoltà per l'Autorità, in funzione dell'inadempienza riscontrata, di recedere dal contratto e di valutare eventuali azioni di rivalsa nei confronti dell'Affidatario in presenza di ulteriori danni attribuibili al medesimo Affidatario.

L'Affidatario prende atto e, mediante la partecipazione alla procedura di gara accetta implicitamente, che l'Autorità si riserva di:

- a) richiedere l'ammontare di eventuali oneri sostenuti dall'Autorità a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Affidatario, anche conseguenti ai rilievi contestati, ovvero richiedere l'esecuzione, anche parziale, in danno qualora l'Affidatario non esegua, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti. Per tale ultima ipotesi l'Autorità può richiedere ad altra società l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Affidatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Autorità;
- b) richiedere il maggior danno sulla base del disposto di cui all'articolo 1382 del cod. civ.;
- c) prevedere la risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

L'Autorità, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali ovvero al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo, potrà, a suo insindacabile giudizio, compensare il credito con quanto dovuto all'Affidatario a qualsiasi titolo compreso, quindi, i corrispettivi maturati a fronte delle prestazioni eseguite.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Affidatario raggiunga, o superi, il 10% del corrispettivo globale del contratto, l'Autorità si riserva la facoltà, in qualunque tempo, di risolvere il contratto con le modalità in esso previste, oltre al risarcimento di tutti i danni conseguenti.

ART. 11 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermi i casi di recesso e di risoluzione previsti dalla normativa vigente, data la particolare natura fiduciaria del rapporto contrattuale che si riflette sui servizi oggetto dell'appalto e fermi i casi di recesso previsti dalla normativa vigente,

l'Autorità si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 Codice Civile, previo preavviso al Broker da formalizzare entro due mesi dalla scadenza stessa e fatte salve le prestazioni già eventualmente perfezionate.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 c.c., la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005 (*Codice delle assicurazioni private*).

Il recesso dal contratto viene dichiarato con provvedimento amministrativo. L'emissione del provvedimento amministrativo verrà notificato all'Appaltatore mediante apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, almeno 60 (sessanta) giorni solari prima della decorrenza della effettiva data del recesso stesso.

In tale ipotesi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati fino all'effettiva data di cessazione del rapporto contrattuale, purché erogati correttamente ed a regola d'arte.

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'Affidatario, ai sensi della vigente normativa in materia, **dovrà comunicare** tempestivamente e comunque non oltre sette giorni solari dalla data di stipula del contratto, **il codice IBAN del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.**

Detta comunicazione dovrà essere inviata all'indirizzo di posta elettronica ***gare@arera.it***

Qualora siano utilizzati altri strumenti di pagamento, l'Affidatario dovrà fornire elementi identificativi idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. **L'accettazione delle presenti condizioni particolari, da considerare assolta mediante la presentazione dell'offerta, comporta l'assunzione degli obblighi di tracciabilità** di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i. In proposito, si rammenta che analoga clausola, a pena di nullità assoluta, deve essere inserita nei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente procedura e che di tale circostanza deve essere data comunicazione all'Autorità.

Il contratto è soggetto a condizione risolutiva nel caso in cui le transazioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. non siano state eseguite avvalendosi di banche o della Società Poste italiane S.p.a., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, previa apposizione nei relativi strumenti di pagamento del **CIG A019F7BE55**.

Si rammenta che le imprese affidatarie di contratti pubblici sono tenute ad essere in regola con il versamento dei contributi nei confronti di tutti gli istituti previdenziali rispetto ai quali sussistono obblighi di contribuzione. A tal riguardo si comunica che, a norma della normativa vigente, l'Autorità verificherà - nei modi previsti dalla normativa - la regolarità contributiva dell'affidatario della gara.

ART. 13 - IMPOSTA DI BOLLO

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16/12/2013 prevede che le offerte telematiche sono da considerare quali proposte contrattuali, e quindi esenti da bollo.

L'Affidatario è tenuto, all'atto della stipula del contratto, al pagamento dell'imposta di bollo con le modalità che saranno comunicate in sede di trasmissione del contratto.

ART. 14 – OUTPUT E RISERVATEZZA

Tutti gli output del servizio (quali ad esempio testi, presentazioni, pareri, note, relazioni e elaborati vari) sono di proprietà esclusiva dell'Autorità.

L'Affidatario (ivi compreso propri prestatori di lavoro a qualunque titolo) è tenuto all'obbligo di riservatezza e pertanto si impegna ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dall'Autorità per quanto riguarda le informazioni relative alle attività oggetto del contratto, nonché per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti o oggetti relativi all'attività dell'Autorità di cui potrà venire a conoscenza nell'erogazione della prestazione oggetto del contratto, o che siano comunicati dall'Autorità in virtù del contratto stesso.

Nello specifico l'affidatario si impegna ad assicurare che le risorse messe a disposizione ai fini dello svolgimento del servizio non divulgano le informazioni di cui sono venute a conoscenza all'interno della propria società nei confronti di soggetti che si trovino in condizione (anche solo potenziale) di conflitto di interessi.

L’Affidatario, in qualità di titolare (ove applicabile) e di responsabile del trattamento dei dati, sarà tenuto a utilizzare eventuali dati forniti solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali previste dall’Autorità e previa sua autorizzazione.

Tale obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo all’erogazione della prestazione, fino a quando e nei limiti in cui le suddette informazioni non vengano divulgate ad opera di pubblicazioni solo a seguito di autorizzazione da parte dell’Autorità oppure divengano di dominio pubblico per decisione dell’Autorità.

La violazione dei precedenti disposti comporterà la risoluzione immediata del contratto da parte dell’Autorità, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 15 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del contratto, l’Affidatario si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Ove l’Affidatario sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato “Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; in tal caso si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell’Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dall’Appaltatore nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, l’Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Nel caso in cui l’Affidatario violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare (o Responsabile) del trattamento, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste e potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

L’Affidatario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

L’Autorità si riserva il diritto di utilizzare parte o tutto il materiale prodotto nell’ambito dell’incarico per le proprie attività, ivi inclusa la predisposizione di documenti per la consultazione e l’organizzazione di incontri con i soggetti interessati.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, ove l’Autorità fosse attore o convenuto, relativa a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 17- RINVIO

Per quanto non specificamente previsto nel presente documento si fa rinvio, per quanto applicabili all’oggetto del contratto, a qualunque altra norma (legislativa o regolamentare) che interessa le attività oggetto dell’appalto.